

DICHIARAZIONI

Modello Irap 2022: opzione per il metodo da bilancio per le società di persone

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 2022: PARTICOLARITÀ E CONTROLLI

[Scopri di più >](#)

Con la compilazione del modello Irap 2022, le “imprese Irpef” in contabilità ordinaria possono manifestare l'**opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio**, valevole per il **triennio 2022-2024**.

Evidenziamo che, poiché la **Legge di bilancio 2022** (L. 234/2021) ha escluso da Irap le persone fisiche, stabilendo che l'imposta *“non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”*, dal 2022 **la predetta opzione interessa esclusivamente le società di persone.**

La determinazione della base imponibile Irap segue infatti regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:

- **società di capitali ed enti commerciali** applicano il c.d. **metodo da bilancio** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#);
- **le società di persone** applicano il c.d. **metodo fiscale** di cui all'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#).

L'[articolo 5-bis, comma 2](#), del citato decreto prevede tuttavia che le **società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate) **che si trovano in regime di contabilità ordinaria**:

- per **obbligo** (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 euro per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), o
- per **opzione** (con vincolo triennale),

possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo le regole previste per i soggetti Ires,

ovvero sulla base dei **valori di bilancio**, obbligandosi, in tal caso, a mantenere per il periodo di validità dell'opzione la contabilità ordinaria.

Ricordiamo che:

- il **c.d. metodo fiscale, metodo naturale** per le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l'**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**, consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali**. In tal caso i componenti rilevanti si assumono secondo le **regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione previste ai fini fiscali**, per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale Irpef;
- il **c.d. metodo da bilancio** consiste nel **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) **e costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 "Costi del personale", n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 "Accantonamenti per rischi" e n. 13 "Altri accantonamenti").

Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap, sono **indeducibili**: i **costi del personale dipendente e assimilato**, i compensi dei **collaboratori a progetto e degli occasionali** e gli **utili spettanti agli associati in partecipazione**, le perdite su crediti, la quota interesse dei canoni di leasing, l'Imu e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.

È difficile **stabilire a priori la convenienza per l'uno o l'altro metodo**, considerando oltretutto che l'opzione è **preventiva**; dipenderà infatti dalle caratteristiche dell'impresa.

A tal proposito si evidenzia che con il **metodo da bilancio sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i costi relativi alle autovetture, le spese telefoniche ed anche gli oneri diversi di gestione** (non rilevanti nel caso di determinazione dell'Irap con il metodo fiscale) e **rilevano le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive**.

L'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata**.

Di conseguenza chi ha esercitato **l'opzione per il triennio 2019-2021, in assenza di revoca, continuerà** a determinare la base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio anche per il triennio 2022-2024 senza necessità di perfezionare alcuna comunicazione.

Anche in caso di **revoca dell'opzione**, la conseguente determinazione dell'Irap con il metodo fiscale avrà **durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito**.

Poiché l'opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere **esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta** a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione o la revoca, i contribuenti che intendono farlo per il triennio 2022-2024, devono compilare la **Sezione VII del quadro IS** dedicata alle Opzioni.

In particolare il **rgo IS35** va compilato barrando una delle due caselle:

- “**opzione**” se si vuole **esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio** per il triennio 2022-2024;
- “**revoca**” se si intende **revocare l'opzione esercitata per il triennio 2019-2021 con applicazione del metodo a valori fiscali** per il triennio 2022-2024.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

Si precisa che i **soggetti che si sono costituiti nel corso del 2021, non presentando il modello Irap 2022, possono esercitare comunque l'opzione per il triennio 2022-2024**, inviando il modello “**Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'Opzione Irap**”, approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 17 dicembre 2015, barrando la casella del rigo CR11 della Sezione IV.

SEZIONE IV	CR11
Irap (art. 5-bis, comma 2, D.lgs. n. 446/97)	<input type="checkbox"/> Opzione